

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3126.
Disposizioni sull'obbligo dell'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Dell'obbligo in genere.

Art. 1.

L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno d'età è obbligatoria.

Art. 2.

L'obbligo scolastico si adempie con la frequenza, cui si è tenuti fino al quattordicesimo anno di età, delle scuole diurne o serali esistenti nel Comune, nel quale l'obbligato è domiciliato o residente.

Con decreto Reale sarà determinato con le forme di esercitazione per gli scolari fuori corso, il grado di scuola che i Comuni sono tenuti a mantenere a seconda del numero degli obbligati e della capacità finanziaria del bilancio comunale.

Art. 3.

Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro.

Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi, e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.

Art. 4.

I genitori o chi ne fa le veci potranno provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato ma in tal caso dovranno provare con documenti la propria capacità tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole dovranno, al quattordicesimo anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e saranno tenuti a ripetere detto esame finché non abbiano conseguito l'approvazione. Dopo quattro sessioni d'esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione è ugualmente prosciolto dall'obbligo.

CAPO II.

Dell'istruzione dei ciechi e sordomuti.

Art. 5.

L'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti che non presentino altra anomalità che ne impedisca loro l'ottemperanza. Per i sordomuti è esteso fino al sedicesimo anno di età.

Art. 6.

Con decreti Reali, di concerto tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'interno sarà determinato quali, degli attuali istituti che provvedono alla educazione dei ciechi e dei sordomuti, debbano accogliere gli scolari obbligati in virtù dell'art. 5 del presente decreto, la misura dei contributi che lo Stato pagherà agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi perchè possano rispondere a nuovi compiti loro assegnati dalla legge.

Agli istituti di cui al comma precedente potranno essere annessi speciali giardini d'infanzia.

Art. 7.

Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi dovranno al quattordicesimo e rispettivamente al sedicesimo anno di età sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.

Art. 8.

Nessuno può essere nominato all'ufficio di direttore, di insegnante o di assistente nelle scuole previste dall'art. 6, ove non sia provveduto dello speciale titolo di abilitazione rilasciato da scuole all'uopo istituite.

Art. 9.

Agli effetti dell'articolo precedente sarà istituita una scuola per insegnanti e maestri istruitori dei ciechi il cui ordinamento sarà stabilito per decreto Reale.

I posti necessari al funzionamento della scuola di metodo per la preparazione dei maestri dei sordomuti presso il Regio istituto dei sordomuti di Milano continueranno ad essere conferiti mediante incarico con la retribuzione prevista nella tabella annessa.

Art. 10.

Ferme restando nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le attuali assegnazioni a favore degli istituti per i sordomuti sarà assegnata annualmente a cominciare dal 1° luglio 1924 la somma di 2 milioni di lire per gli scopi di cui appresso:

- a) istituzione e mantenimento della Regia scuola per insegnanti e assistenti dei ciechi;
- b) istituzione e mantenimento dei giardini d'infanzia per ciechi e sordomuti;
- c) adattamento e miglioramento dei locali degli istituti dei ciechi e sordomuti;
- d) acquisto di arredi e materiale scolastico per le scuole e giardini suddetti;
- e) borse di studio a favore dei sordomuti;
- f) per qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e dei sordomuti.

Con decreto del Ministro delle finanze su richiesta del Ministro della pubblica istruzione sarà provveduto alla iscrizione in bilancio della somma suddetta ed alla sua ripartizione.

Art. 11.

I Consigli d'amministrazione dei singoli Regi istituti dei sordomuti hanno facoltà di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli

insegnanti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del Ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto.

CAPO III.

Della vigilanza sull'obbligo e delle sanzioni per l'inadempimento.

Art. 12.

Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno almeno un mese prima della riapertura delle scuole al Regio ispettore scolastico della circoscrizione l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età hanno obbligo scolastico con l'indicazione del centro scolastico che presumibilmente dovrà accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo.

L'ispettore promuove l'iscrizione degli obbligati e iniziatosi l'anno scolastico riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gli inadempienti.

L'elenco degli inadempienti sarà su richiesta dell'autorità scolastica affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

Art. 13.

Trascorso il mese dall'affissione di cui all'articolo precedente, il sindaco ammonirà la persona fatta responsabile dall'art. 4 del presente decreto, invitandola ad ottemperare alla legge.

Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non comparisca dinanzi al sindaco, o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorrerà nell'ammenda stabilita al successivo articolo 15.

Art. 14.

Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediranno avvisi individuali raccomandati alla persona di cui all'art. 4 del presente decreto.

Se l'avviso non avrà efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il sindaco che applicherà senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 15.

I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza sindacale.

L'ammenda è di L. 2; ma, applicata inutilmente due volte, può essere elevata fino al massimo di L. 50. L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.

Il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione è denunciata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

Art. 16.

Saranno assoggettati ad un'ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente, i datori di lavoro che occupino nella loro azienda fanciulli inadempienti all'obbligo scolastico.

Art. 17.

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del

funzionario di pubblica sicurezza, che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatoogli.

Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.

Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente decreto è inoltre vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali.

Le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo dovranno essere revocate a semplice richiesta del Regio provveditore.

CAPO IV.

Delle provvidenze per facilitare la frequenza.

Art. 18.

Per le scuole con popolazione scolastica appartenente al ceto agricolo il direttore didattico stabilirà appositi calendari ed orari scolastici rispondenti alle pause del lavoro agricolo nelle varie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito dalla legge ai minorenni.

Calendari ed orari scolastici speciali potranno essere combinati laddove sia necessario per una popolazione scolastica mista, anche riducendo per ciascun gruppo di alunni la durata delle lezioni quotidiane.

Art. 19.

Il Patronato scolastico di cui alla legge 1 giugno 1911, n. 487, può essere nelle grandi città diviso in sezioni rionali autonome. Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungerà quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 20.

Il Patronato è amministrato da un Consiglio composto di cinque membri scelti secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto di ciascun patronato.

Il Comune provvederà all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare ed alle nomine del personale addetti su parere conforme del Consiglio del Patronato scolastico.

Art. 21.

Gli statuti dei patronati scolastici ed ogni modificazione di essi vengono sottoposti all'approvazione del Regio provveditore agli studi.

Art. 22.

L'autorità tutoria non approverà qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle iscritte nei bilanci all'atto della promulgazione del presente decreto, salvo che non abbia per iscopo la sanità ed incolumità pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentata del 10 % della spesa stessa il fondo destinato al Patronato scolastico.

Le somme stanziare nei bilanci dei Comuni e delle Provincie all'atto della pubblicazione del presente decreto per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non potranno essere diminuite.

Art. 23.

Ogni direttore didattico governativo ha facoltà di promuovere presso il locale patronato la fondazione di un economato avente il compito di facilitare alle famiglie e alle scuole del circolo didattico l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria.

Art. 24.

In ogni circolo di direzione didattica è creato un circolo di mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza e alla reciproca assistenza degli scolari appartenenti alle scuole del circolo.

L'amministrazione delle istituzioni mutualistiche sarà affidata a volontari dell'assistenza scolastica scelti dal direttore fra i più meritevoli dei maestri che offrano il loro servizio allo scopo predetto.

All'amministrazione della mutualità potranno essere chiamati anche padri di soci capaci e volenterosi.

Art. 25.

Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualità scolastica provvede:

a) a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti;

b) a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive;

c) alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521, del R. decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 e del R. decreto-legge 27 ottobre 1923, n. 1479.

Art. 26.

Per i fini indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo la mutualità avrà carattere esclusivamente locale e si eserciterà secondo i modi più opportuni ed adatti alle condizioni dell'ambiente. Ove le soddisfatte esigenze locali lo consentano potranno i circoli di mutualità concorrere anche ad opere di carattere nazionale che rientrino nei fini stessi della istituzione. A tale uopo i circoli di mutualità dei grandi Comuni e di una Provincia potranno riunirsi in federazioni comunali o provinciali di mutualità scolastica, le quali potranno anche costituirsi in ente morale per la mutualità scolastica.

Ai circoli di mutualità spetterà, il contributo di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, ed ai soci dei circoli di mutualità, iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sarà assegnata la quota di concorso di cui all'art. 2 ultimo comma della legge stessa.

Art. 27.

Il regolamento detterà norme per la iscrizione alla mutualità, la costituzione dei circoli, delle federazioni, le contribuzioni, la erogazione dei sussidi, la gestione delle singole opere di assistenza, il controllo delle spese.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà assegnare ogni anno, su proposta dei Regi provveditori agli studi, 30 medaglie al merito della assistenza scolastica, di cui cinque d'oro, dieci d'argento e quindici di bronzo, ai volontari più benemeriti della mutualità scolastica.

Art. 28.

Ad una delle Facoltà mediche del Regno sarà affidato con decreto Reale il compito di promuovere gli studi relativi alla morfologia, fisiologia e psicologia delle varie costituzioni umane in rapporto alle anomalie della crescita in fantile.

L'incarico suddetto avrà la durata di tre anni ed è riconfermabile.

La Facoltà di cui al comma precedente proporrà al Ministero dell'istruzione le norme per l'assistenza ai fanciulli anormali e la organizzazione delle classi differenziali, darà parere sulle domande di sussidio; controllerà, mediante tecnici di sua scelta, le scuole differenziali per anormali.

Per le spese di assistenza educativa agli anormali nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione si stanzierà annualmente la somma di L. 500.000.

I Comuni del Regno verseranno allo stesso fine ai Patronati scolastici, una somma annua di L. 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anomalie di sviluppo suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.

Tale somma potrà essere oltrepassata in rapporto a speciali inderogabili esigenze locali dell'educazione differenziale, mediante convenzioni da stipulare fra Patronato e Comune.

Disposizioni finali.

Art. 29.

Per l'applicazione del presente decreto il Governo emanerà le norme regolamentari entro l'anno scolastico 1923-24; fino alla pubblicazione delle norme predette l'applicazione del presente decreto sarà regolato nelle varie sue parti da ordinanze del Ministero della pubblica istruzione aventi valore di disposizioni regolamentari.

Art. 30.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le norme vigenti sull'istruzione elementare, post-elementare e le sue opere di integrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 390. — GRANATA.

TABELLA.

Personale della Regia scuola magistrale di metodo.

(Art. 9).

Direttore (retribuzione di L. 2500 annue)	1
Insegnante di pedagogia e didattica speciale (retribuzione L. 2000 annue)	1
Insegnante di anatomia fisiologica ed igiene (retribuzione L. 2000 annue)	1
Assistente di tirocinio o segretario della scuola (retribuzione di L. 1500 annue)	1
Bidello custode, retribuzione di L. 800 annue,	1

Totale 5

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.